REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1993

relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1829/92 della Commissione (4) ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1992; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (6), e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente definitivo previsto dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ovini e dei caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente definitivo per la campagna 1992 è fissato al 7 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.
(4) GU n. L 185 del 3. 7. 1992, pag. 21.
(5) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.
(6) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.